Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 novembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Decorazioni di benemerenza marinara

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 9;

Visto il verbale del Consiglio superiore delle forze armate Sezione marina, n. 1150, relativo all'adunanza del 10 maggio 1955;

Sentito il Capo di Stato Maggiore della marina;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le seguenti decorazioni di benemerenza marinara:

MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA MARINARA

VIRZI' Paolo di Francesco, nato a Trapani il 27 luglio 1905, capitano di lungo corso, matricola 86397/Genova:

« *Comandante di pirocisterna, si distingueva per prontezza, iniziativa e perizia marinaresca, nel portare soccorso a nave passeggeri inglese in preda alle fiamme, riuscendo a trarre in salvo 164 naufraghi, per la maggior parte donne e bambini* ».

(Largo di Cap Caxine (Algeria), 28 marzo 1954).

MEDAGLIA DI BRONZO DI BENEMERENZA MARINARA

REVELLO Lorenzo fu Giuseppe, nato a Camogli (Genova) il 17 febbraio 1932, aspirante capitano di lungo corso, matricola 92155/Genova;

BASSI Carlo Giuseppe di Giovanni, nato a Carrara l'8 febbraio 1909, tanchista, matricola 36298/La Spezia;

RUSSO Leonardo di Michele, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 6 aprile 1910, marinaio, matricola 22617/Bari;

RAVAZZA Giuseppe di Giuseppe, nato a Trapani il 7 gennaio 1909, marinaio, matricola 28225/Trapani;

VATTERONI Nello di Bernardo, nato a Carrara il 12 luglio 1904, nostromo, matricola 6933/Viareggio:

« *Imbarcato su pirocisterna, si distingueva per slancio e perizia, contribuendo validamente al salvataggio di 164 naufraghi di nave passeggeri inglese in preda alle fiamme* ».

(Largo di Cap Caxine (Algeria), 28 marzo 1954).

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1955

Il Ministro: TAVIANI

(5641)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1955, n. 986.

Modificazioni agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 dello statuto dell'ente Circoli della Marina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, col quale fu approvato lo statuto dell'ente Circoli della Marina militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 7, 8, 10, 11 e 12 dello statuto dell'ente Circoli della Marina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — *Del Consiglio direttivo dei Circoli della Marina militare.*

Ciascun Circolo degli ufficiali e dei sottufficiali è retto da un Consiglio direttivo formato rispettivamente di ufficiali e sottufficiali della Marina militare in servizio permanente e composto:

dal presidente;
dal vice presidente;
dal questore;
dai direttori dei vari servizi;
dall'ufficiale e sottufficiale al dettaglio.

Le cariche di presidente, di vice presidente e di questore sono conferite dalla presidenza dell'ente Circoli, su segnalazione della superiore Autorità militare marittima della sede, che sceglierà gli elementi fra i più idonei ad assolvere le cariche sopracitate.

Gli altri membri del Consiglio direttivo vengono opportunamente scelti dal presidente e dal vice presidente, tenendo presenti le attitudini e l'idoneità di ciascuno ad assolvere il proprio mandato.

Il conferimento di dette cariche deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'ente Circoli.

In periodi eccezionali, il segretario generale della Marina militare, su proposta della Presidenza dell'ente Circoli, ha la facoltà di autorizzare che i Consigli direttivi dei singoli Circoli siano formati anche in parte con ufficiali e sottufficiali della Marina militare non in servizio permanente, ma richiamati in servizio.

Art. 8. — *Durata delle cariche e sostituzione dei rispettivi titolari.*

Il presidente, il vice presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica un anno e possono essere riconfermati ogni anno, seguendo le norme di cui al precedente art. 7.

La Superiore autorità militare marittima di cui all'art. 7 può proporre in qualsiasi momento alla presidenza dell'ente Circoli la sostituzione di quel presidente, vice presidente o questore che non assolvano col dovuto impegno il proprio mandato.

La presidenza del Circolo può proporre in qualsiasi momento all'ente Circoli la sostituzione di quei direttori che non assolvano col dovuto impegno il proprio incarico.

Art. 10. — *Requisiti dei candidati alle cariche sociali.*

CIRCOLI DEGLI UFFICIALI

Il presidente del Circolo degli ufficiali è scelto fra gli ufficiali ammiragli o generali dei Corpi della marina militare o capitani di vascello od ufficiali di grado corrispondente.

Il vice presidente fra i capitani di vascello e di fregata o colonnelli e tenenti colonnelli dei Corpi della marina militare.

Il questore ed i direttori dei vari servizi sono scelti fra i capitani di corvetta e tenenti di vascello o maggiori e capitani degli altri Corpi della marina militare.

CIRCOLI DEI SOTTUFFICIALI

Il presidente del Circolo dei sottufficiali è scelto tra i capi di 1ª classe, il vice presidente tra i capi di 1ª e 2ª classe.

Il questore ed i direttori dei vari servizi sono scelti tra i sottufficiali di grado non inferiore a capo di 3ª classe.

Disposizioni comuni ai Circoli degli ufficiali e dei sottufficiali.

Il presidente ed il vice presidente dei Circoli ufficiali e dei sottufficiali sono scelti fra i soci che abbiano destinazioni di servizio a terra nella sede. Il comandante della Superiore autorità militare marittima locale non può ricoprire la carica di presidente del Circolo ufficiali.

Il presidente non può essere meno anziano del vice presidente.

Ove in una sede non possa essere composto il Consiglio direttivo per mancanza di ufficiali e sottufficiali appartenenti ai gradi richiesti dal presente articolo, la scelta sarà estesa agli ufficiali e sottufficiali del grado immediatamente inferiore a quello stabilito per ciascuna carica.

Art. 11 — *Potere di vigilanza delle Superiori autorità militari marittime.*

I provvedimenti relativi all'attività sociale sono sottoposti alla approvazione della Superiore autorità militare marittima della sede, che esercita diretta vigilanza sui Circoli degli ufficiali e, per mezzo del capo di Stato Maggiore, sui Circoli dei sottufficiali.

Art. 12. — *Attribuzioni del Consiglio direttivo.*

Il Consiglio direttivo ha la diretta sorveglianza sull'andamento generale del Circolo. Ha inoltre le seguenti attribuzioni:

compila il « Regolamento interno » e provvede alle eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione della Presidenza dell'ente;

compila i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone alla approvazione della Presidenza dell'ente;

designa volta per volta soci di specifica competenza per esaminare e proporre la soluzione di eventuali problemi di ordine tecnico, legale, amministrativo, costituendoli, se necessario, in Commissioni presiedute da un membro del Consiglio;

esamina proposte e reclami e decide su di essi;

sceglie gli impiegati, i custodi ed i domestici entro i limiti delle tabelle di cui è cenno al successivo art. 23.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei membri oltre il presidente, od il vice presidente.

A parità di voti prevale quello del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

Le decisioni devono essere inserite a verbale.

Art. 2.

L'art. 9 dello statuto citato nel precedente art. 1 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1955

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 98. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 giugno 1955, n. 987.

Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150,

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

Decreta:

TITOLO I

Decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste

Art. 1.

Il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale ed il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste esercitano, oltre alle mansioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento, le attribuzioni amministrative del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

Essi possono delegare, con l'osservanza delle disposizioni che saranno impartite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, l'esercizio di proprie attribuzioni rispettivamente agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 2.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'assistenza tecnica delle aziende agricole, all'istruzione ed all'aggiornamento professionale degli agricoltori e dei contadini, alle indagini statistico-economiche dell'agricoltura, all'applicazione delle norme per il miglioramento dell'economia aziendale, ferme restando per i territori montani le norme della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè ad ogni altro compito loro demandato dalle leggi e dai regolamenti.

Esercitano inoltre le attribuzioni che ad essi saranno delegate dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Art. 3.

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono, in via esecutiva, alle attribuzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. Provvedono altresì ad ogni altro compito loro demandato dalle leggi e dai regolamenti.

Esercitano inoltre le attribuzioni che saranno ad essi delegate dal capo dall'Ispettorato regionale delle foreste.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, può istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste nei centri ai quali faccia capo, con omogeneità di aspetti, l'economia agricola o forestale di un determinato territorio, laddove le esigenze richiedano una circoscrizione territoriale più localizzata.

Con le stesse modalità il Ministro può istituire sezioni con competenza specializzata per determinate materie, e raggruppare o suddividere quelle esistenti.

Art. 5.

Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimenti, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste.

Il Comitato è composto dei dirigenti dei seguenti uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Provincie comprese nella circoscrizione regionale. Ne fanno parte altresì, senza diritto a voto, i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione o loro delegati.

Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte.

Art. 6.

Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessate, sui programmi provinciali concernenti le materie di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi, a carattere provinciale, previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e foreste, fanno parte, senza diritto a voto, due agronomi, designati all'inizio di ogni anno, fuori del proprio seno, rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale delle camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 8.

L'art. 6 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè alla compilazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della circoscrizione regionale.

Per i comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 9.

L'art. 16 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

Art. 10.

L'art. 19 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 ».

Art. 11.

All'art. 43 del testo unico delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale ».

Art. 12.

All'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per la inclusione nei territori montani di Comuni aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Provincie ».

Art. 13.

Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli articoli 5 e 17 della stessa legge, dal comma 15° dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dagli articoli 139 e 155 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'art. 18 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato « Consiglio di valle » o « Comunità montana ».

La costituzione del « Consiglio di valle » o della « Comunità montana », è obbligatoria quando ne facciano richiesta al prefetto non meno di tre quinti dei Comuni interessati, purchè rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona.

La costituzione è disposta con decreto del prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Art. 14.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti:

« In difetto gli Ispettorati regionali delle foreste procedono direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici ».

Art. 15.

L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dai seguenti:

« La scelta tra più aspiranti è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei comprensori interessanti i territori di due o più regioni, e dall'Ispettorato regionale delle foreste nei comprensori ricadenti per intero nel territorio di una regione, con riguardo all'organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e al suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Se la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, la scelta è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dall'Ispettorato regionale delle foreste, d'intesa, rispettivamente, col Ministero dei lavori pubblici o col Provveditorato alle opere pubbliche ».

Art. 16.

L'art. 26 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

« Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o più regioni, o il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi, determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura della indennità di occupazione ».

Art. 17.

Le attribuzioni di riscontro e di controllo sui provvedimenti di competenza — propria o delegata — degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati regionali delle foreste, e sui provvedimenti di competenza — propria o delegata — degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, riguardanti l'assunzione degli impegni, le autorizzazioni di spese e i pagamenti sono deferite rispettivamente agli Uffici speciali di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le rispettive competenze e nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37, ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, fino a quando agli uffici decentrati di controllo non sarà data una definitiva sistemazione nel quadro del decentramento burocratico.

TITOLO II

Decentramento autarchico alle Amministrazioni provinciali

CAPO I

Caccia

Art. 18.

Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite a norma del presente capo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere dei Comitati provinciali della caccia, laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 19.

L'ultimo comma dell'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, anche limitatamente a determinate zone o località. La ordinanza del presidente è comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta ».

Art. 20.

Il presidente della Giunta provinciale può deliberare, sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura, inclusioni o esclusioni dagli elenchi degli animali considerati nocivi, ai sensi del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 21.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1951, n. 433, sono sostituiti dai seguenti:

« I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, eccetto che nelle zone delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodola, fringuello, falco, corvo, cornacchia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonchè l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a cm. 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.

I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, inoltre, alcune forme di caccia e di uccellagione, anche anteriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino, per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

In tal caso i presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta ».

Art. 22.

L'art. 13 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« I presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15 luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il calendario venatorio delle rispettive Provincie.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, opportunamente coordinate le proposte delle Provincie, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 23.

Il penultimo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito ».

Art. 24.

L'art 24 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.

L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonchè il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

Nella penisola salentina (provincie di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.

I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera *h* ».

Art. 25.

Il secondo e sesto comma dell'art 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato ».

« Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, può limitare od anche sospendere in una o più località, ed in periodi di tempo determinati, la caccia o la cattura di una o più specie di animali nocivi, nonchè la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi ».

Art. 26.

L'art. 27 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale può accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.

Il presidente della Giunta provinciale può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

Il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, può autorizzare, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e può autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno ».

Art. 27.

Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al primo comma ».

Art. 28.

Il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale può altresì consentire, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma ».

Art. 29.

L'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale può permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonchè la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Può altresì autorizzarne la vendita ».

Art. 30.

Il primo comma dell'art. 48 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta provinciale, può essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione ».

Art. 31.

Il terzo comma dell'art. 49 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede con proprio decreto, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio ».

Art. 32.

Il primo comma dell'art. 52 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della Provincia, salvo il caso previsto dall'art. 53, per il quale provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

Art. 33.

L'art. 54 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento nè superiore agli ettari tremila ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

Le zone predette sono gestite dalle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

« Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura della indennità è determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 34.

L'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Prima della scadenza dell'apertura della zona, la Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ».

Art. 35.

Il quinto comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più Provincie la comunicazione è fatta al Ministro per la agricoltura e per le foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio ».

Art. 36.

Il nono comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verrà destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non può superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie Amministrazioni provinciali della quota parte delle tasse ettariali destinata alla erogazione di premi ai concessionari di riserva.

L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

Art. 37.

L'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale è costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:

a) di un consigliere provinciale, in qualità di presidente;

b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualità di vice-presidente;

c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;

g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;

h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.

I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del Comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio seno il segretario.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La revisione dei conti è affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.

Il servizio di cassa è affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale ».

Art. 38.

L'art. 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;

b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;

d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonchè ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;

e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;

f) provvedere alla gestione dei fondi ».

Art. 39.

Nessuna interruzione si verifica nei rapporti del Comitato della caccia per effetto del trasferimento alla Provincia. Gli atti e i rapporti in corso continuano ad essere retti dall'ordinamento autonomo del Comitato.

Al compiersi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti dei Comitati provinciali della caccia si intenderanno scaduti di carica e i presidenti delle Giunte provinciali provvederanno alla nomina, in conformità al disposto dell'art. 37 del presente decreto.

Art. 40.

L'art. 84 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è abrogato.

Art. 41.

Nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 93 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede contributi alle Amministrazioni provinciali per l'assolvimento delle attribuzioni a queste trasferite a norma del presente decreto.

CAPO II

Pesca nelle acque interne

Art. 42.

Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Restano invariate le attribuzioni già demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca, laddove è prescritto, dovrà chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 43.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca ».

« Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico ».

Art. 44.

Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

Il penultimo comma dell'articolo suddetto è abrogato.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Restano ferme le norme concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 45.

Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali.

I commi terzo, settimo ed ottavo dell'art. 7 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:

« Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i « navigli », tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della Giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosidetta « asciutta », completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi ».

« Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci ».

« Il presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica ».

Art. 46.

Il secondo comma dell'art. 8 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi ».

Art. 47.

Il primo e il secondo comma dell'art. 10 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono sostituiti dai seguenti:

« La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità ».

« Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le « lanche ») durante i periodi di divieto previsti dall'articolo 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della Giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca ».

Art. 48.

L'art. 14 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

« I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'Amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte.

Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'Amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte ».

Art. 49.

Le attribuzioni previste nell'art. 15 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

Art. 50.

L'art. 19 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è sostituito dal seguente:

« E' vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso di acqua senza averne ottenuto il permesso.

Il presidente della Giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca.

Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca ».

Art. 51.

L'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.

In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione.

I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.

Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale ».

Art. 52.

Sono attribuite all'Amministrazione provinciale le funzioni che le vigenti disposizioni conferiscono al Ministro per l'agricoltura e per le foreste e ai prefetti in materia di:

a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;

b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

e) istruzione professionale dei pescatori;

f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica.

La tenuta dei registri di pesca e le autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica sono di competenza del presidente della Giunta provinciale.

Art. 53.

Al principio di ogni esercizio finanziario il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con suo decreto ad assegnare alle Amministrazioni provinciali, i fondi stanziati in bilancio per l'incremento e la disciplina della pesca.

Le Amministrazioni provinciali provvedono all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo precedente, nei limiti dei fondi loro assegnati e secondo le direttive previste dal primo comma dell'art. 42 del presente decreto.

Art. 54.

L'art. 53 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del pa-

trimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.

Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, è contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalità ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di più Provincie o le cui finalità e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

I consorzi per la tutela della pesca hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio ».

Art. 55.

L'art. 54 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.

La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo ».

Art. 56.

L'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio è coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorità cui spetta la nomina del presidente.

I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza ».

Art. 57.

Per la revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, questa nomina un revisore.

La revisione della gestione dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è affidata ad un revisore nominato con decreto del Ministro predetto.

I revisori, nominati come sopra, presentano periodicamente le loro relazioni rispettivamente alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 58.

Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni provinciali interessate.

Art. 59.

Il primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, può disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformità con le disposizioni vigenti, e può stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto ».

Art. 60.

Il secondo e terzo comma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.

I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.

I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorità che, a norma dei commi precedenti, può disporre la concessione di contributi ».

Art. 61.

L'art. 61 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, è sostituito dal seguente:

« Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalità per le quali è stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarità nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facoltà di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio ».

Capo III

Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari

Art. 62.

Fermi restando i poteri di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.

Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvederà ad assegnare contributi alle Amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati.

TITOLO III

Decentramento autarchico alle Camere di commercio, industria ed agricoltura

Capo I

Bachicoltura

Art. 63.

L'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia o si dà gratuitamente.

Nell'art. 1 del regolamento alla legge citata nel primo comma, approvato con regio decreto 8 agosto 1930, n. 1799, alle parole « Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono sostituite le parole « Camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio ».

Art. 64.

Il potere di autorizzazione attribuito al prefetto dall'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, nonchè dall'art. 6 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al detto regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, è demandato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Conseguentemente negli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, al prefetto devono intendersi sostituite le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 65.

Nelle materie contemplate negli articoli 63 e 64 del presente decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può con suo decreto emanare, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Camere di commercio, industria ed agricoltura, a' sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

Art. 66.

Il primo comma dell'art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, è modificato come segue:

« I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla pronuncia ».

Art. 67.

L'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« Le Camere di commercio, industria ed agricoltura terranno gli elenchi aggiornati degli stabilimenti od impianti autorizzati nella Provincia e ne invieranno copia all'Ente nazionale serico che curerà la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il territorio della Repubblica ».

Art. 68.

L'art. 1 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

« Nelle Provincie in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della Giunta camerale, potranno vietare, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la « rimondatura » e la « spuntatura » a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresì, che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali, in cui detto allevamento può essere eseguito ».

Art. 69.

L'art. 2 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

« Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonchè quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori culturali. Perchè, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, che provvederanno, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura ».

Art. 70.

L'art. 4 della legge 15 maggio 1942, n. 625, è modificato come segue:

« Nei provvedimenti di divieto previsti dal precedente art. 1, le Camere di commercio, industria e agri-

coltura possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarle per propri allevamenti, di porle a disposizione di terzi allevatori o di cederle a quel prezzo che, annualmente, in ogni Provincia, sarà fissato dalle stesse Camere di commercio, industria e agricoltura ».

CAPO II

Olivicoltura

Art. 71.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue:

« L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

Art. 72.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è modificato come segue:

« La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto ».

TITOLO IV

Disposizione finale

Art. 73.

Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Art. 74.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — MEDICI — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA — ROMITA — VILLABRUNA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1955, n. 988.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Las Palmas (Spagna) e istituzione di un'Agenzia consolare nella stessa località; soppressione dell'Agenzia consolare in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) e istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 agosto 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Las Palmas (Spagna) è soppresso e nella stessa località è istituita un'Agenzia consolare.

Art. 2.

L'Agenzia consolare in Santa Cruz de Tenerife (Spagna) è soppressa e nella stessa località è istituito un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dell'Arcipelago Canario.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1955

GRONCHI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1950, con il quale i signori dott. Scipione Zanelli e rag. Carlo

Mingazzini vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;

Considerato che i predetti signori sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori prof. Guglielmo Donati e dott. Enrico Caldesi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1955
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 195. — GRIMALDI

(5765)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1955.

Elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, sul riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1951, n. 278, col quale furono indette le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e stabilite le modalità relative, per il quadriennio 1° gennaio 1952-31 dicembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere, con gli stessi criteri, alle elezioni per il quadriennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1959;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732, per il quadriennio 1° gennaio 1956-31 dicembre 1959.

Le elezioni e le designazioni di cui all'art. 10, lettera *c*), del predetto decreto legislativo si effettueranno con le modalità stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 dicembre 1951.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1955 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1955.

Roma, addì 25 ottobre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

(5742)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1955.

Contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione per i veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 18 febbraio 1946, n. 100, concernente la fornitura dei predetti contrassegni;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Unione italiana dei ciechi, alla quale è stato conferito per i precedenti anni, l'incarico della fornitura per l'anno 1956;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire per l'anno 1956 alle Amministrazioni provinciali i contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 28 ottobre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

(5766)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 ottobre 1955.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Cosenza emanato in data 23 novembre 1943, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Florindo De Luca;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 4 agosto 1954 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Cosenza.

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1955 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza n. 61 del 29 gennaio 1955, con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati:

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	357.300.35
Debitori	»	255.408.90
Immobilizzi	»	17.013 —
Contributo	»	629.722.25
Consocarni a pareggio deficit	»	90.516 —
	L.	720.238.25

Passivo

Creditori	L.	352.494.50
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	162.613.40
b) altri oneri	»	205.130.35
	L.	720.238.25

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Cosenza è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Cosenza deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Cosenza saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 17 ottobre 1955

L'Alto Commissario: COLOMBO

Il Ministro per il tesoro: GAVA

(5697)

DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 ottobre 1955.

Direttive di carattere generale per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di turismo.

IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343, riguardanti la delega al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale ai Comuni, alle Provincie e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo;

Decreta:

Agenzie di viaggio

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno che:

1) il richiedente e il direttore tecnico abbiano la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di cittadini stranieri appartenenti a Stati con cui esista trattamento di reciprocità;

2) il richiedente e il direttore tecnico siano di buona condotta morale e civile;

3) il richiedente sia il legale rappresentante della società o dell'ente, nel caso che l'azienda assuma tali forme;

4) il direttore tecnico risieda nel Comune, sede della istituenda azienda o si obblighi a trasferirsi in esso;

5) il direttore tecnico abbia esercitato funzioni di concetto, con attribuzioni turistiche, alle dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo per un periodo: di cinque anni, per gli uffici di categoria *A*; di tre anni, per gli uffici di categoria *A* limitata al territorio nazionale; di un anno, per gli uffici di categoria *B* o *C*;

6) il direttore tecnico sappia parlare e scrivere correntemente, oltre la lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici di viaggio e turismo (categoria *A* e categoria *A* limitata al territorio nazionale), e almeno una delle principali lingue estere europee, se si tratta di uffici turistici (categoria *B*) o di uffici di navigazione (categoria *C*);

7) i locali siano decorosi, convenientemente ubicati e indipendenti da altri ambienti o esercizi commerciali;

8) le attrezzature e l'arredamento siano efficienti e adeguati alla categoria dell'agenzia;

9) l'azienda disponga di mezzi finanziari adeguati alla sua importanza;

10) la concessione della licenza sia opportuna in rapporto allo sviluppo turistico della zona e alle esigenze generali e locali del turismo, da desumersi dal movimento dei viaggiatori stranieri e nazionali, dalla ricettività e attrezzatura turistica esistenti, dalle particolari attrattive storiche, monumentali, paesistiche, climatiche, curative, ecc., dal tipo di turismo (di sosta, di transito, ecc.), nonchè dall'eventuale qualifica di « stazione di cura, soggiorno e turismo » ovvero di « Comune di interesse turistico » della località in cui dovrà sorgere l'ufficio di viaggio.

Per quanto riguarda la denominazione dell'azienda, gli Enti accerteranno che essa non sia uguale o simile a quella di altre agenzie di viaggio. A tal uopo chiederanno al Commissariato per il turismo se, successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle aziende nella *Gazzetta Ufficiale*, nuove agenzie di altre Provincie abbiano scelto denominazioni simili.

Per le agenzie di viaggio costituite in società, gli Enti accerteranno che l'attività turistica sia fra quelle che la società intenda svolgere per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 2.

Gli Enti provinciali per il turismo daranno il « nulla osta », oltre che per l'apertura di nuove agenzie di viaggio, anche in caso di apertura di succursali o filiali, passaggio di categoria, sostituzione di titolari e dirigenti tecnici, trasferimento di sede.

Resta riservata al Commissariato per il turismo la concessione del nulla osta per il rilascio delle licenze a ditte straniere, che intendano gestire agenzie di viaggio in Italia.

Art. 3.

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che la piena funzionalità dell'azienda sia garantita anche dalla continuità delle prestazioni del dirigente tecnico.

Art. 4.

Gli Enti provinciali per il turismo provvederanno — ai sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, — a pubblicare mensilmente, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, l'elenco delle nuove agenzie di viaggio autorizzate e, per quelle già esistenti, la cessazione, la revoca e ogni altra variazione riguardante la denominazione, la categoria, il titolare, il direttore tecnico e la sede

Gli Enti invieranno al Commissariato per il turismo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco degli uffici di viaggio di categoria *A*, *B* e *C* esistenti nella Provincia, completo e aggiornato di ogni variazione verificatasi durante l'anno.

Art. 5.

Gli Enti provinciali per il turismo, per l'approvazione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che i programmi, gli annunci, i manifesti, ecc., riguardanti l'organizzazione di viaggi e di crociere, da effettuarsi nell'interno del territorio nazionale, contengano le seguenti indicazioni:

itinerario-orario del viaggio o della crociera;

quote di partecipazione;

servizi da fornire, loro classe, qualità e quantità (sia per i mezzi di trasporto che per l'alloggio);

importi da pagare per eventuali servizi supplementari;

termini per le iscrizioni e le rinunzie;

condizioni di rimborso delle quote pagate, sia per rinuncia del cliente che per l'annullamento del viaggio o per causa di forza maggiore, o per altro motivo prestabilito.

Sul programma e su ogni stampato di propaganda dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione.

L'approvazione di programmi di viaggi o di crociere all'estero, rimane di competenza del Commissariato per il turismo.

Art. 6.

Per la concessione delle deroghe di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, gli Enti provinciali per il turismo accerteranno:

1) il carattere patriottico, culturale o religioso del viaggio o della gita;

2) il carattere occasionale, nonchè l'assenza di scopi speculativi del viaggio o della gita;

3) l'appartenenza dei partecipanti all'ente o alla associazione che organizza la gita.

I viaggi e le gite di cui sopra non potranno formare oggetto di manifesti o di opuscoli di propaganda da diffondere pubblicamente. E' consentita soltanto la diffusione fra i soci dell'ente organizzatore, di avvisi, anche sotto forma di notiziari. Detti avvisi dovranno indicare, fra l'altro, la data e gli estremi della conseguita autorizzazione.

Resta ferma la competenza del Commissariato per il turismo per le deroghe riguardanti l'organizzazione di viaggi e di gite collettive all'estero.

Guide, interpreti, corrieri

Art. 7.

Nell'esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività professionale delle guide, degli interpreti e dei corrieri, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630; gli Enti provinciali per il turismo:

a) accerteranno l'efficienza della preparazione professionale, la idoneità fisica e il comportamento delle guide, degli interpreti e dei corrieri, nonchè l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249;

b) riferiranno al Commissariato per il turismo e, eventualmente, all'autorità di pubblica sicurezza, ogni irregolarità, abuso, infrazione, omissione o violazione di legge che riscontrassero nel settore;

c) promuoveranno i provvedimenti necessari in relazione ai punti di cui alle precedenti lettere.

Art. 8.

Il programma di esami, previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, dovrà comprendere anche « nozioni generali sull'organizzazione e sulla legislazione turistica italiana ».

Prezzi

Art. 9.

Gli Enti provinciali per il turismo, d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, eserciteranno assidua vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di prezzi alberghieri, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

In particolare, i controlli saranno effettuati:

1) sui registri dei clienti e delle presenze;

2) sulle copie dei conti delle persone alloggiate;

3) sulla pubblicità dei prezzi.

Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi alberghieri

Art. 10.

Gli Enti provinciali per il turismo, previe intese con il prefetto, eserciteranno opportuna vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni igieniche per gli alberghi, le pensioni e le locande, di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, che approva il regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e all'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In particolare, gli accertamenti verteranno:

1) sugli impianti igienico-sanitari dei bagni e gabinetti;

2) sugli impianti delle cucine, lavanderie, stirerie, ecc.;

3) sulle condizioni in genere di salubrità dei locali dell'esercizio e delle dipendenze, nonchè dei relativi impianti e arredamenti.

Affittacamere

Art. 11.

La vigilanza sugli affittacamere, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, da esercitarsi d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza e con quella sanitaria, verterà:

a) sull'accertamento del numero delle camere e dei letti adibiti al funzionamento dell'esercizio;

b) sull'osservanza del limite previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, circa la durata minima dell'alloggio da fornire;

c) sull'esistenza, specie nelle località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, dei requisiti che caratterizzano gli affittacamere, al fine di evitare che questi esplichino attività proprie degli esercizi alberghieri;

d) sull'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1112;

e) sull'adempimento dell'obbligo di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la denuncia dei prezzi, a norma dell'art. 10 della legge n. 1111.

Rifugi alpini

Art. 12.

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione o all'apertura di rifugi alpini, accerteranno che:

1) si tratti di costruzioni isolate in zone montane, raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere, ghiacciai, morene, ecc., per ricetto dei turisti e degli escursionisti di montagna;

2) la costruzione abbia carattere permanente, costituisca valida difesa dal freddo e dall'umidità, sia ubicata in modo da garantire sicuro asilo, abbia ricettività adeguata alla cubatura e risponda comunque a criteri razionali;

3) i rifugi con custode dispongano di locali destinati ad alloggio per il custode e allo stazionamento delle guide;

4) i rifugi accessibili, durante la chiusura invernale, dispongano di uno o più locali di fortuna con parti apribili dall'esterno;

5) i rifugi dispongano di servizi igienici, di rifornimento idrico e di riscaldamento, nonchè di conveniente attrezzatura per il conforto, la sosta e il pernottamento di chi vi trova ricetto e siano dotati di cassetta di medicazione e pronto soccorso.

Per la costruzione e l'apertura di rifugi nelle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, gli Enti dovranno accertare che gli interessati abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorità militari.

Art. 13.

Gli Enti provinciali per il turismo, ai fini dell'approvazione della nomina del gestore o della persona incaricata della custodia del rifugio, accerteranno che la persona prescelta:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile;

3) abbia conoscenza della zona ove sorge il rifugio, nonchè delle vie di accesso ad esso, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini;

4) abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo e i soccorsi sanitari di primo intervento.

Art. 14.

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercizio della funzione di vigilanza ad essi affidata, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno che:

1) la costruzione, l'apertura e la gestione dei rifugi siano state debitamente autorizzate;

2) i rifugi, tenute presenti le loro caratteristiche funzionali, siano sempre mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie;

3) i gestori e i custodi osservino le disposizioni in vigore sulla disciplina dei rifugi alpini, e, in particolare, quelle riguardanti la tenuta dei registri di pernottamento e la notificazione all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate;

4) le tariffe per la somministrazione del vitto e per il pernottamento siano tenute in luogo visibile in uno dei locali di uso comune del rifugio.

Le infrazioni alle disposizioni del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2024, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 525, e successive modificazioni, saranno comunicate all'autorità provinciale di pubblica sicurezza e le infrazioni alle leggi 1° giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, alle autorità militari, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Aziende autonome per l'amministrazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo

Art. 15.

Gli Enti provinciali per il turismo, nell'accertare la sussistenza dei motivi eccezionali per la dispensa prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 giugno 1955, n. 630, terranno presenti le possibilità dell'Amministrazione comunale di assicurare con idonei servizi e personale specializzato il pieno assolvimento dei compiti demandati alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

I motivi eccezionali previsti dall'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 675, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, in presenza dei quali potrà essere accordata la dispensa, dovranno essere soprattutto considerati in relazione alla natura ed all'entità del movimento turistico della stazione di cura, soggiorno e turismo, che non dovrebbe postulare la dispensa quando lo stesso assuma rilevanza di interesse nazionale.

Art. 16.

I pareri espressi dagli Enti provinciali per il turismo sui bilanci e sui rendiconti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonchè sugli estratti dei bilanci e dei rendiconti dei Comuni dispensati dalla costituzione dell'azienda, attinenti alle partite di entrata e di uscita di cui al primo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, devono essere informati al criterio del necessario coordinamento di tutte le iniziative turistiche, particolarmente di quelle concernenti le manifestazioni e la propaganda, onde conseguire la più razionale utilizzazione dei fondi comunque destinati al perseguimento di fini di interesse pubblico.

Ad approvazione avvenuta, gli Enti provinciali per il turismo devono trasmettere al Commissariato per il turismo un estratto dei bilanci e dei rendiconti di cui al precedente comma ed eventuali successive variazioni.

Disposizioni comuni

Art. 17.

Gli accertamenti di cui al presente decreto dovranno essere svolti attraverso idonea istruttoria.

Art. 18.

Le decisioni delle materie di cui agli articoli 1, 2, 12, 15 e 16 del presente decreto, saranno adottate con deliberazione consiliare che dovrà essere opportunamente motivata e contenere i risultati degli accertamenti eseguiti.

Con le stesse modalità saranno proposti il ritiro temporaneo o la revoca della licenza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Gli Enti, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere che alle riunioni dei Consigli partecipi, senza voto deliberativo, un funzionario di grado direttivo del Commissariato per il turismo.

Ogni altra decisione di cui al presente decreto sarà adottata con provvedimento dei presidenti degli Enti.

Art. 19.

I funzionari degli Enti provinciali per il turismo, che eserciteranno la vigilanza di cui agli articoli 16, 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e agli articoli 9, 11 e 14 del presente decreto, saranno investiti dell'incarico con atto formale.

Art. 20.

Tutti i provvedimenti adottati dagli Enti provinciali per il turismo, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e del presente decreto, saranno comunicati al Commissariato per il turismo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dall'art. 2, n. 5), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

Art. 21.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nelle materie oggetto del decentramento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1955

Il Commissario: ROMANI

(5743)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 26 ottobre 1955.
Importazione di animali e carni dalla Romania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista l'ordinanza di polizia veterinaria 13 febbraio 1953, con la quale veniva vietata l'importazione dei ruminanti e suini e delle relative carni fresche, refrigerate e congelate dai Paesi europei infetti da afta epizootica;

Viste le comunicazioni ufficiali dalle quali risulta che la Romania è attualmente indenne da afta epizootica e, per contro, tuttora colpita da alcune malattie contagiose dei suini;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1

E' revocato il divieto di importazione dalla Romania dei ruminanti e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate.

L'importazione dei detti animali è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, prevista nell'art. 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 2.

Resta vietata l'importazione dei suini e delle loro carni, fresche, refrigerate, congelate e comunque preparate, nonchè dei grassi, ad eccezione di quelli fusi.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 26 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e al Protocollo addizionale, firmati rispettivamente a Roma il 4 novembre 1950 ed a Parigi il 20 marzo 1952.

Addì 26 ottobre 1955, in base all'autorizzazione disposta con legge 4 agosto 1955, n. 848, è stato effettuato a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito degli strumenti di ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione suddetta firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

(5770)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bellati Manfredo, residente nel comune di Padova, il 21 novembre 1955;

Longo Andrea, residente nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, il 30 novembre 1955.

(5754)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio di quattordici Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 ottobre 1955, le Società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa fabbri e stagnini « San Luigi », con sede in Novoli (Lecce), costituita in data 22 ottobre 1952 per notaio Leonida Pellegrino;

2) Società cooperativa Istituto fecondazione artificiale « San Daniele », con sede in Abano Terme (Padova), costituita in data 23 maggio 1951 per notaio Antonio Nolini;

3) Società cooperativa « Comedicese », con sede in Candide (Belluno), costituita in data 25 aprile 1939 per notaio dott. Frigolini;

4) Società cooperativa « Edilizia fra maestri elementari », con sede in Sassari, costituita in data 26 gennaio 1948 per notaio dott. Salvatore Masala;

5) Società cooperativa « C.L.M. », con sede in Mestre, costituita in data 6 ottobre 1945 per notaio dott. Giacomo Roncali;

6) Società cooperativa « Commercio lavorazione pelli grezze », con sede in Torino, costituita in data 7 marzo 1946 per notaio dott. Stratta Giovanni;

7) Società cooperativa « L'Unità », con sede in Capaccio (Salerno), costituita illegalmente;

8) Società cooperativa « Magistrale Fornavese », con sede in Fornovo di Taro (Parma), costituita in data 23 dicembre 1949 per notaio dott. Silvio Riva;

9) Società cooperativa « Casa Nostra », con sede in Parma, costituita in data 20 giugno 1949 per notaio dott. Giuseppe Fontanabona;

10) Società cooperavia « La Campagnola », con sede in Patrica (Frosinone), costituita in data 18 gennaio 1949 per notaio dott. Mattia Marini;

11) Società cooperativa « Associazione agricola piccoli proprietari affittuari coltivatori diretti », con sede in Montefalco (Perugia), costituita in data 29 agosto 1946 per notaio dott. Decio Martinangeli;

12) Società cooperativa « Edilizia Laconi », con sede in Laconi (Nuoro), costituita in data 19 dicembre 1948 per notaio dott. Luigi Sulis;

13) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Lecco, costituita in data 5 aprile 1949 per notaio dott. Pietro Gaetani;

14) Società cooperativa « Antonio Micheli », con sede in Ceccano, contrada Faito (Frosinone), costituita in data 3 febbraio 1945 per notaio dott. Tommaso Cistermino.

(5589)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1955, registro n. 63 bilancio Trasporti, foglio n. 250, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 febbraio 1955 da Bertoldo Livio, Gaspari Giuseppe, Bertoldo Oreste, Arsedo Teresa, Rodighiero Lorenzo, Rodighiero Antonio, Palazzi Antonio, Fracassi Ugo, Antoniazzi Antonio, Bertoldo Erminio, Muraro Nella, Mari Jannetto, Spiller Antonio, Spiller Zaira, Righetto Gisella, Spiller Eris, Viero Maria ved. Spiller, Concato Giovanna avverso il decreto 10 luglio 1954, con il quale il Prefetto di Vicenza, in esecuzione del decreto del Ministro per i trasporti 7 luglio 1953, n. 2173, ha autorizzato a favore dell'Amministrazione provinciale di Vicenza l'occupazione temporanea degli immobili di proprietà dei ricorrenti.

(5720)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Corti Cesare & F.llo, già esercente in Firenze, via dei Serragli n. 118.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 5-FI.

(5753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

4ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1961

Si notifica che il giorno 26 novembre 1955, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quarta estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 45/1961 alla 59/1961) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1961, emesse in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 3 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,77	624,83	624,78	624,85	624,72	624,85	624,89	624,85	624,87	624,78
$ Can.	626,40	626,25	626 —	626,50	626,05	626,25	627 —	626,50	626,50	626,25
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,82	145,82	145,73	145,80	145,82	145,82	145,82	145,80
Kr. D.	90,86	90,82	90,90	90,86	90,80	90,85	90,90	90,86	90,86	90,85
Kr. N.	87,78	87,75	87,85	87,76	87,76	87,74	87,80	87,76	87,78	87,80
Kr. Sv.	121,42	121,42	121,45	121,35	121,30	121,40	121,38	121,35	121,42	121,50
Fol.	165,32	165,27	165,35	165,28	165,29	165,30	165,30	165,28	165,32	165,40
Fr. B.	12,592	12,592	12,59	12,592	12,585	12,59	12,591	12,59	12,594	12,59
Fr. Fr.	178,63	178,57	178,63	178,62	178,51	178,62	178,63	178,62	178,63	178,55
Fr. Sv. acc.	143,67	143,58	143,67	143,62	143,58	143,70	143,65	143,62	143,67	143,65
Lst.	1755,60	1755,375	1755,625	1755,625	1754,75	1755,50	1755,25	1755,625	1755,625	1755,50
Dm. occ.	149,75	149,62	149,70	149,62	149,59	149,65	149,60	149,62	149,675	149,70

Media dei titoli del 3 novembre 1955

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 5 % 1935	92,425
Redimibile 3,50 % 1934	80,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,15
Id. 5 % 1936	93,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,87
1 dollaro Can.	626,75
1 Fr. Sv lib.	145,82
1 Kr. Dan.	90,88
1 Kr. Norv.	87,78
1 Kr. Sv.	121,365
1 Fol	165,29
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr	178,625
1 Fr Sv. acc.	143,635
1 Lst.	1755,437
1 Marco ger.	149,61

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, nella zona di Fivizzano (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 agosto 1954, nella zona di Carrara, frazione Castelpoggio (Massa Carrara) denominata Selva, Acquanera, Puntone, Pianacce e Pizza, dell'estensione di ettari 140, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 giugno 1954, nella zona di Aulla (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 1500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 giugno 1954, nella zona di Comano (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 900 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 giugno 1954, nella zona di Fosdinovo (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 673, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 giugno 1954, nella zona di Licciana Nardi e Bagnone (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 944 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 giugno 1954, nella zona di Massa, località Monte Belvedere (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 383, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5665)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 giugno 1953 e 26 maggio 1954, nella zona di Martignano Po e Casalmaggiore (Cremona), dell'estensione di ettari 803, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 giugno 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 aprile 1954, nella zona di Pozzaglio ed Olmeneta (Cremona), dell'estensione di ettari 950, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1952 e 29 maggio 1954, nella zona di Persico Dosimo (Cremona), dell'estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1952 e 30 maggio 1954, nella zona di San Giovanni in Croce (Cremona), della estensione di ettari 646, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1953 e 31 maggio 1954, nella zona di Torre de' Picenardi e Isola Dovarese (Cremona), dell'estensione di ettari 431, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 giugno 1954, nella zona di Pontremoli (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 1400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 13 giugno 1954, nella zona di Tresana (Massa Carrara) dell'estensione di ettari 310 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 giugno 1954, nella zona di Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 900 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5664)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei vincitori del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei nel concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto 16 aprile 1954;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, le successive modificazioni ed il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Viste le leggi 24 maggio 1951, n. 392 e 25 giugno 1952, n. 990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

I signori Crisci dott. Giorgio, magistrato di tribunale, Santaniello avv. Giuseppe, sostituto avvocato dello Stato di 1ª classe e Lucchetti dott. Albuzio, ispettore capo provinciale nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono nominati, nello stesso ordine, referendari del Consiglio di Stato a decorrere dal 1° settembre 1955.

Ai predetti sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di L. 1.825.000, oltre le integrazioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1955
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 216. — TEMPESTA

(5776)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a ventidue posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 28 gennaio 1955, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a ventidue posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1955 registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 296);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a ventidue posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo specialisti:

Magg. gen. A.A.r.s. s.p.e. Sivieri Giuseppe, presidente;

Colonnello A.A.r.s. p.a. Lioy Vincenzo, membro per l'esame di storia;

Maggiore A.A.r.s. s.p.e. Cazzaniga Annibale, membro per l'esame di geografia e topografia;

Maggiore G.A.r.i. s.p.e. Marangoni Carlo, membro per l'esame di matematica, fisica e chimica;

Capitano A.A.r. spec. cat. elettricisti s.p.e. Scipione Ugo, membro per l'esame di cultura tecnico-professionale della categoria elettricisti;

Capitano A.A.r. spec. cat. automobilisti s.p.e. Cavalieri Pietro, membro per l'esame di cultura tecnico-professionale della categoria automobilisti;

Capitano C.C.r.c s.p.e. Polistena Francesco, segretario senza voto.

A ciascuno dei membri ed al segretario della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1955
Registro n. 9 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 150. — Rapisarda

(5758)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove pratiche del concorso a dieci posti di operai comuni (3ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 21 agosto 1954, con il quale è stato indetto il concorso per esami a dieci posti di operai comuni (3ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e della Officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione;

Considerato che il programma di esame del concorso prevede lo svolgimento di una prova pratica;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale il quale prescrive che per i concorsi per i quali sono richieste prove pratiche queste si svolgeranno in Roma;

Considerato che il Magazzino e l'Officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione non dispongono di adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento delle prove pratiche del concorso sopra menzionato nè è stato possibile reperire idonei locali presso altre Amministrazioni statali e che, pertanto, è necessario ricorrere alla utilizzazione di altri ambienti tecnicamente dotati;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1955, con la quale la Società Cisa-Viscosa mette a disposizione di questo Ministero, dal 1º novembre 1955, un locale sito nel proprio stabilimento di Roma in via Prenestina, 221, il quale offre le prescritte garanzie per il regolare svolgimento delle prove di esame di cui trattasi;

Decreta:

Le prove pratiche del concorso a dieci posti di operai comuni (3ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle Imposte, di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, avranno luogo in Roma, presso lo stabilimento Cisa-Viscosa, sito in via Prenestina, 221, a decorrere dal 7 novembre 1955, con inizio ciascun giorno alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1955

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1955
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 90. — Bennati

(5781)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 40927 del 1º dicembre 1954, il decreto n. 53921 del 16 dicembre 1954, ed il decreto n. 14095 del 20 aprile 1954, con i quali sono stati messi a concorso i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Deliceto, Ischitella, Lesina, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, Serracapriola, San Ferdinando di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Volturino;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 330.14163, in data 20 aprile 1955;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 23 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il vigente testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1º maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Radatti dott. Lorenzo di Pasquale	punti	134,15	su 200
2.	Pepe dott. Girolamo di Matteo	»	134,00	»
3.	Di Lecce dott. Antonio di Francesco	»	133,4375	»
4.	Palmieri dott. Carlo di Giustino	»	132,75	»
5.	Luzi Fedeli dott. Luigi di Antonio	»	127,25	»
6.	Gatta dott. Virgilio fu Andrea	»	124,90	»
7.	De Blasiis dott. Antonio fu Alfonso	»	124,55	»
8.	Castiglione dott. Lanfranco fu Nicola	»	121,65	»
9.	Bumma dott. Cesare di Pietro	»	121,50	»
10.	Mele dott. Silvio di Lino	»	120,50	»
11.	De Sanctis dott. Luigi fu Vincenzo	»	119,90	»
12.	Spadea Paonessa dott. Luigi fu Giovanni	»	119,50	»
13.	Sansotta dott. Salvatore di Rocco	»	118,80	»
14.	Del Vecchio dott. Salvatore di Michele	»	118,50	»
15.	Iascone dott. Efrem di Antonio	»	116,25	»
16.	Scarabeo dott. Nicola di Francesco	»	115,60	»
17.	La Torre dott. Giuseppe di Marco	»	115,20	»
18.	Schingo dott. Dante fu Pasquale	»	114,75	»
19.	Coscia dott. Michele di Antonio	»	114,55	»
20.	Galiulo dott. Beniamino di Vincenzo	»	113,75	»
21.	Scapaticci dott. Claudio di Gaetano	»	111,25	»
22.	Genovese dott. Orazio di Vincenzo	»	110,75	»
23.	Rucci dott. Luigi di Alfonso	»	109,40	»
24.	Cappiello dott. Paolo fu Ernesto	»	108,25	»
25.	Vangi dott. Raffaele di Matteo	»	107,95	»
26.	Formosa dott. Gerardo di Carlino	»	107,40	»
27.	Mancini dott. Francesco fu Amerigo	»	107,25	»
28.	Polillo dott. Pasquale di Francesco	»	106,75	»
29.	Barile dott. Giuseppe di Michele	»	105,90	»
30.	Carrillo dott. Rocco di Gennaro	»	105,40	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e dei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Deliceto, Ischitella, Lesina, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, Serracapriola, San Ferdinando di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Volturino.

Foggia, addì 5 ottobre 1955

Il prefetto: De Luca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per diciannove posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1954;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa, per la sede a fianco di ciascuno segnata

1) Radatti dott. Lorenzo di Pasquale: San Ferdinando di Puglia;
2) Pepe dott. Girolamo di Matteo: Ischitella;
3) Palmieri dott. Carlo di Giustino: Casalnuovo Monterotaro;
4) Luzi dott. Fedele Luigi di Antonio: Ascoli Satriano;
5) Gatta dott. Virgilio fu Andrea Serracapriola;
6) De Blasiis dott. Antonio fu Alfonso Deliceto;
7) Castiglione dott. Lanfranco fu Nicola: Roseto Valfortore;
8) Bumma dott. Cesare di Pietro: Cagnano Varano;
9) Mele dott. Silvio di Lino: Sant'Agata di Puglia;
10) De Sanctis dott. Luigi fu Vincenzo: Rignano Garganico;
11) Spadea Paonessa dott. Luigi fu Giovanni Vieste;
12) Sansotta dott. Salvatore di Michele: Lesina;
13) Del Vecchio dott. Salvatore di Michele: Celenza Valfortore;
14) Iascone dott. Efren di Antonio: Poggio Imperiale;
15) Scarabeo dott. Nicola di Francesco: Panni;
16) La Torre dott. Giuseppe di Marco Orsara di Puglia;
17) Schingo dott. Dante fu Pasquale Monteleone di Puglia;
18) Galiulo dott. Beniamino di Vincenzo: Volturino;
19) Scapaticci dott. Claudio di Gaetano: Alberona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Alberona, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Deliceto, Ischitella, Lesina, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, Serracapriola, San Ferdinando di Puglia, Sant'Agata di Puglia, Vieste e Volturino.

Foggia, addì 5 ottobre 1955

Il prefetto: DE LUCA

(5712)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i propri decreti n. 3869 in data 29 gennaio 1954 e in data 4 marzo 1954 e n. 15261 del 1° giugno 1954, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1953;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 8 della Commissione medesima in data 6 corrente mese relativo alla graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno ottenuto la idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Mastrovecchio Anna . . . punti 54,953 su 100
2. De Angelis Gloria Maria Teresa » 50,500 »
3. Liberali Giustina . » 49,656 »
4. Cristallini Antonina . . . . punti 48,000 su 100
5. Lannaioli Norma . » 47,500 »
6. Smarrocchio Olga . . » 47,453 »
7. Troiani Assunta . . » 47,093 »
8. Goti Maria . . . . . » 47,000 »
9. Spagnoli Giovanna . » 46,812 »
10. Stefanucci Gioina . » 46,250 »
11. Ciccozzi Gemma . » 45,531 »
12. Pacchiarotti Paola . » 41,718 »
13. Valentini Severina » 41,450 »
14. Caccia Italia Maria » 40,819 »
15. Boschi Cesarina » 40,175 »
16. Clementi Vittoria » 38,781 »
17. Silvestri Gilda » 38,484 »
18. Di Filippo Maria » 38,390 »
19. Severoni Ermelinda » 38,000 »
20. De Luca Gina » 37,143 »
21. D'Ignazio Maria Anatolia » 36,500 »
22. Paoletti Ilia » 36,000 »
23. D'Ignazio Anna » 35,062 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 11 ottobre 1955

Il prefetto: MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso ostetrico, bandito con decreti n. 3869 del 29 gennaio 1954 e del 14 marzo 1954 e n. 15261 del 1° giugno 1954, a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1953;

Viste le domande delle concorrenti con la indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate, secondo l'ordine della graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascuna

1) Mastrovecchio Anna Forano Sabino;
2) De Angelis Gloria Maria Teresa Roccasinibalda;
3) Liberali Giustina Casaprota.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 11 ottobre 1955

Il prefetto: MAURO

(5695)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 18050 Div. 3a San., in data 6 agosto 1955, col quale il dott. Aldo Fabiani è stato nominato ufficiale sanitario del comune di Carrara, essendosi classificato al primo posto della graduatoria generale di merito del relativo concorso;

Visti gli atti del concorso stesso, nonchè la menzionata graduatoria di merito, rassegnata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto prefettizio n. 18050 Div. 3a San., in data 6 agosto 1955;

Considerato che il dott. Fabiani Aldo, con istanza formulata addì 7 ottobre 1955, ha chiesto l'accettazione delle dimissioni dal detto pubblico ufficio, a decorrere dal giorno 15 ottobre 1955, essendo stato nominato, con tale decorrenza, ufficiale sanitario di Savona;

Ritenuta la opportunità di accettare siffatte dimissioni e di provvedere alla nomina del dott. Giuseppe Barghini, classificatosi al secondo posto nella graduatoria generale di merito del sopradetto concorso, ad ufficiale sanitario di Carrara;

Ritenuto, altresì, che la nomina del dott. Giuseppe Barghini si rende possibile, in quanto la cessazione dal servizio del vincitore del concorso dott. Aldo Fabiani si è verificata entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della graduatoria medesima e conseguente sua nomina, pubblicazione avvenuta addì 3 settembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203);

Sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale;

Sentito il parere espresso dal comune di Carrara;

Visto l'art. 26 (primo comma) del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 e 25 del menzionato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Barghini fu Cesare è nominato ufficiale sanitario del comune di Carrara, e dovrà assumere effettivo servizio, nel termine perentorio di giorni quindici, decorrente dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara, ed affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune interessato di Carrara, per la durata di otto giorni consecutivi.

Massa, addì 18 ottobre 1955

Il prefetto: LA SELVA

(5716)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario di Montalbano Jonico

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 4620 del 28 febbraio 1953, con il quale fu indetto il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Montalbano Jonico vacante al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, con decreto del 24 ottobre 1953, successivamente modificato con i decreti del 15 gennaio 1954, 23 novembre 1954 e 22 aprile 1955;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicato:

1. Leone dott. Michele di Arcangelo punti 130,400
2. Pocobelli dott. Rocco di Filippo » 121.003
3. Mostroroberto dott. Giuseppe fu Pasquale » 105,909

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 18 ottobre 1955

Il prefetto: RIGUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario nel comune di Montalbano Jonico vacante al 30 novembre 1952;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vincitore del posto messo a concorso;

Visti gli articoli 36, 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Leone Michele di Arcangelo, primo classificato nella graduatoria di merito, è nominato ufficiale sanitario del comune di Montalbano Jonico per un biennio di esperimento a termine del quale sarà provveduto alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio il 10 novembre 1955, con espressa avvertenza che, nel caso di mancata assunzione del servizio nel giorno soprafissato, senza giustificato motivo, sarà dichiarato rinunciatario.

Il dott. Leone Michele dovrà prestare la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 18 ottobre 1955

Il prefetto: RIGUCCI

(5672)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.